



REGOLAMENTO

**ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE AD EFFETTUARE PROVE
E OMOLOGAZIONI DEGLI IMBALLAGGI UTILIZZATI PER IL
TRASPORTO AEREO SICURO DELLE MERCI PERICOLOSE**

Edizione n° 1 Revisione n° 0 del 05 aprile 2024



Regolamento

ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE AD EFFETTUARE PROVE E OMOLOGAZIONI DEGLI IMBALLAGGI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO AEREO SICURO DELLE MERCI PERICOLOSE

Ed.1 Rev.0 pag. 3 di 10

SOMMARIO

CAPO I AMBITO, AUTORITA' E ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE

- Art. 1 Ambito di efficacia
- Art. 2 Autorità competente
- Art. 3 Organizzazione autorizzata
- Art. 4 Requisiti dell'organizzazione autorizzata
- Art. 5 Numero di identificazione ed elenco delle organizzazioni autorizzate
- Art. 6 Notifica all'autorità delle modifiche dell'autorizzazione
- Art. 7 Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 8 Requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione
- Art. 9 Non conformità
- Art. 10 Obblighi di informazione all'autorità

CAPO II AUTORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI

- Art. 11 Rilascio
- Art. 12 Modifica
- Art. 13 Rinnovo
- Art. 14 Validità'

CAPO III PROVE E OMOLOGAZIONE DEGLI IMBALLAGGI, DEI GRANDI IMBALLAGGI E DEI CONTENITORI INTERMEDI

- Art. 15 Omologazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi
- Art. 16 Rinnovo del certificato di omologazione
- Art. 17 Revoca del certificato di omologazione

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 Fatturazione
- Art. 19 Disposizioni sanzionatorie
- Art. 20 Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

CAPO I

AMBITO, AUTORITA' E ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE

Art. 1

Ambito di efficacia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle organizzazioni che effettuano prove e omologazioni degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi, utilizzati per il trasporto aereo sicuro delle merci pericolose, ad esclusione di quelli previsti per la classe 2 (gas), per la classe 6.2 (materie infettanti) e per la classe 7 (materie radioattive).
2. Gli imballaggi, i grandi imballaggi e i contenitori intermedi per il trasporto aereo sicuro delle merci pericolose si conformano al tipo di costruzione sottoposto alle prove e approvato secondo le prescrizioni previste:
 - a) dall'Annesso 18 ICAO "The safe transport of dangerous goods by air";
 - b) dal Doc. 9284 ICAO "Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air".

Art. 2

Autorità competente

1. L'autorità competente per l'istituzione e l'attuazione delle procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione e per la successiva sorveglianza delle organizzazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

Art. 3

Organizzazione autorizzata

1. L'organizzazione che intende ottenere l'autorizzazione ad effettuare prove e omologazioni degli imballaggi utilizzati per il trasporto aereo sicuro delle merci pericolose presenta la domanda all'ENAC secondo le modalità previste all'articolo 11.
2. L'ENAC rilascia l'autorizzazione a seguito dell'esito positivo degli accertamenti volti a verificare la completa rispondenza dell'organizzazione ai requisiti del presente regolamento.
3. L'autorizzazione non è trasferibile né cedibile.
4. L'organizzazione dà tempestiva comunicazione all'ENAC in caso di rinuncia all'autorizzazione.

Art. 4

Requisiti dell'organizzazione autorizzata

1. Ai fini dell'omologazione degli imballaggi di cui al presente regolamento, l'organizzazione autorizzata risponde ai requisiti stabiliti:
 - a) dall'Annesso 18 ICAO;

- b) dal Doc.9284 ICAO *“Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air”*;
 - c) dal presente regolamento.
2. L'organizzazione autorizzata è dotata di personalità giuridica a norma del codice civile.

Art. 5

Numero di identificazione ed elenco delle organizzazioni autorizzate

- 1. L'organizzazione autorizzata è identificata con uno specifico numero assegnato dall'ENAC contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 2. La denominazione commerciale o la ragione sociale dell'organizzazione è inserita nell'elenco delle organizzazioni autorizzate tenuto dall'ENAC.
- 3. L'elenco di cui al comma 2 è pubblicato nel sito internet dell'ENAC.

Art. 6

Notifica all'autorità delle modifiche dell'autorizzazione

- 1. L'organizzazione comunica tempestivamente all'ENAC ogni variazione delle informazioni trasmesse per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.
- 2. Ogni variazione comunicata ai sensi del comma 1 diviene efficace dopo l'approvazione dell'ENAC.

Art. 7

Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione

- 1. È facoltà dell'ENAC limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione se:
 - a) accerta che l'organizzazione autorizzata non è rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, oppure
 - b) l'organizzazione non implementa le azioni correttive di cui all'articolo 9 comma 3 entro le tempistiche stabilite dall'articolo 9 comma 4.
- 2. È facoltà dell'ENAC limitare, sospendere e revocare l'autorizzazione se l'organizzazione non adempie agli altri obblighi previsti dal presente regolamento non ricompresi nel comma 1.

Art. 8

Requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione

- 1. Il mantenimento dell'autorizzazione rilasciata all'organizzazione è subordinato al continuo soddisfacimento:
 - a) dei requisiti del presente regolamento;
 - b) dei requisiti del regolamento ENAC *“Trasporto aereo delle merci pericolose”*;
 - c) delle eventuali prescrizioni pertinenti emesse da ENAC ai fini della sicurezza del volo;
 - d) delle previsioni dell'Annesso 18 ICAO e del Doc. 9284 ICAO *“Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air”*.
- 2. Nel periodo di validità dell'autorizzazione, l'ENAC conduce presso l'organizzazione autorizzata accertamenti (audit), finalizzati alla verifica di rispondenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Gli audit di cui al comma 2 sono effettuati anche nel corso dello svolgimento delle attività di prova e di omologazione.
4. L'organizzazione garantisce l'accesso dell'ENAC alle proprie strutture, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2.
5. L'ENAC, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, ha la facoltà di tenere colloqui con il personale dell'organizzazione, di esaminare procedure, certificati, registri, dati e qualsiasi altro elemento pertinente e di acquisire copia della documentazione esaminata.
6. I soggetti dell'organizzazione coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 forniscono assistenza all'ENAC durante lo svolgimento degli accertamenti.

Art. 9*Non conformità*

1. Le non conformità rilevate nel corso delle verifiche di cui all'art.8 sono definite di livello 1 se consistono:
 - a) in discrepanze significative, rispetto ai requisiti e alle procedure oggetto di autorizzazione;
 - b) nel rifiuto di fornire all'ENAC, dopo due richieste scritte, l'accesso alle strutture dell'organizzazione durante l'orario di attività;
 - c) nella vacanza della posizione del responsabile legale dell'organizzazione autorizzata.
2. Le non conformità diverse da quelle di cui al comma 1 sono definite di livello 2.
3. A fronte della notifica delle non conformità da parte dell'ENAC, l'organizzazione autorizzata propone all'ENAC un piano di azioni correttive entro i termini comunicati dalla stessa ENAC.
4. Se il piano di cui al comma 3 è accettato dall'ENAC, l'organizzazione implementa le azioni correttive:
 - a) entro tre giorni, per le non conformità di livello 1;
 - b) con tempistiche concordate con l'ENAC, per le non conformità di livello 2.

Art. 10*Obblighi di informazione all'autorità*

1. Le organizzazioni autorizzate comunicano all'ENAC:
 - a) qualunque limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di omologazione rilasciato dalla stessa organizzazione;
 - b) qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di validità dei certificati di omologazione rilasciati dalla stessa organizzazione;
 - c) se richiesto dall'ENAC, le evidenze delle attività eseguite nell'ambito dell'autorizzazione posseduta.

CAPO II**AUTORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI****Art. 11***Rilascio*



Regolamento

ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE AD EFFETTUARE PROVE E OMOLOGAZIONI DEGLI IMBALLAGGI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO AEREO SICURO DELLE MERCI PERICOLOSE

Ed.1 Rev.0 pag. 7 di 10

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, l'organizzazione invia domanda all'ENAC, utilizzando la modulistica pubblicata nel sito web dell'ENAC, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) denominazione commerciale e ragione sociale dell'organizzazione;
 - b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - c) Codice Fiscale o Partita IVA;
 - d) indirizzo della sede legale dell'organizzazione;
 - e) atto di nomina del responsabile legale dell'organizzazione;
 - f) documentazione attinente al sistema di gestione qualità adottato, certificato da un ente riconosciuto dallo Stato;
 - g) dichiarazione che il richiedente non produce imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;
 - h) evidenza del pagamento dell'acconto dovuto ai sensi del regolamento ENAC per le tariffe e impegno a corrispondere gli eventuali e ulteriori diritti e spese ai sensi dell'articolo 18;
 - i) Manuale dell'Organizzazione di Test (MOT), che descrive l'organizzazione e le sue procedure. Il MOT riporta, al minimo, le seguenti informazioni:
 - i. nominativo del responsabile dell'attività di test e di omologazione;
 - ii. indirizzo delle sedi di attività;
 - iii. elenco delle tipologie di imballaggi, di grandi imballaggi e di contenitori intermedi che si intendono omologare;
 - iv. descrizione delle attività di valutazione e rivalutazione della conformità;
 - v. descrizione delle procedure relative al punto iv.;
 - vi. descrizione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove;
 - vii. procedura per l'effettuazione delle prove di omologazione e relativo Modello del Rapporto di Prova
 - viii. procedura per l'emissione dei certificati di omologazione e relativo Modello del Certificato di Omologazione;
 - ix. piano di qualificazione del personale.
2. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, ENAC rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 riporta:
 - a) le tipologie di imballaggio, di grande imballaggio e di contenitore intermedio autorizzate;
 - b) la sigla di identificazione da apporre sugli imballaggi, sui grandi imballaggi e sui contenitori intermedi;
 - c) le eventuali prescrizioni stabilite dall'ENAC.
4. In caso di richiesta da parte dell'ENAC di documentazione integrativa, il termine di novanta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa.

Art. 12

Modifica

1. Le modifiche dell'autorizzazione sono richieste all'ENAC dall'organizzazione, utilizzando la modulistica pubblicata nel sito web dell'ENAC.
2. Ai fini dell'approvazione delle modifiche proposte dall'organizzazione, l'ENAC effettua le necessarie verifiche di rispondenza ai requisiti del presente regolamento.
3. All'esito favorevole delle verifiche di cui al comma 2, l'ENAC rilascia la revisione del certificato di autorizzazione all'organizzazione.
4. La validità del certificato modificato decorre dalla data della revisione di cui al comma 3.

Art. 13

Rinnovo

1. L'organizzazione richiede all'ENAC il rinnovo dell'autorizzazione utilizzando la modulistica pubblicata nel sito web dell'ENAC, con un anticipo minimo di sei mesi rispetto alla data di scadenza dell'autorizzazione.

Art. 14

Validità

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 11 è valida cinque anni.
2. La validità di cui al comma 1 è subordinata alla rispondenza continua dell'organizzazione ai requisiti dell'articolo 8 comma 1.
3. L'ENAC verifica con una periodicità massima di due anni la completa rispondenza dell'organizzazione ai requisiti del presente regolamento e il corretto esercizio delle attività autorizzate.

CAPO III

**PROVE E OMOLOGAZIONE DEGLI IMBALLAGGI, DEI GRANDI IMBALLAGGI
E DEI CONTENITORI INTERMEDI**

Art. 15

Omologazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi

1. Ai fini dell'omologazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi, il richiedente presenta domanda all'organizzazione autorizzata presso la quale intende effettuare le prove.
2. Il richiedente fornisce all'organizzazione autorizzata la pertinente documentazione tecnica e il prototipo.
3. Alla ricezione della domanda, l'organizzazione autorizzata sottopone il prototipo alle prove prescritte dall'Annesso 18 ICAO e dal Doc. 9284 ICAO "*Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air*".
4. L'organizzazione autorizzata rilascia l'omologazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) il prototipo supera con esito positivo le prove di cui al comma 3;
 - b) il richiedente dimostra di possedere le capacità tecniche e organizzative necessarie a garantire gli stessi standard qualitativi del prototipo omologato sugli esemplari successivamente prodotti;
 - c) ai fini della dimostrazione di cui al comma 4 lettera b), il richiedente presenta specifica autocertificazione, corredata dalla documentazione comprovante le capacità richieste.
5. Entro trenta giorni dalla data di effettuazione delle prove di cui al comma 3, l'organizzazione compila:
 - a) il rapporto di prova, contenente le modalità e i risultati delle prove effettuate;
 - b) il certificato di omologazione da trasmettere al richiedente e all'ENAC.
6. Il rapporto di prova di cui al comma 5 lettera a) riporta le seguenti informazioni:

- a) l'organizzazione che ha effettuato le prove;
 - b) l'identificazione del richiedente le prove;
 - c) la denominazione del fabbricante;
 - d) la descrizione dell'imballaggio, del grande imballaggio o del contenitore intermedio sottoposto alle prove;
 - e) il disegno costruttivo;
 - f) le caratteristiche dei materiali, delle modalità costruttive e del tipo di costruzione;
 - g) le prove effettuate e i risultati;
 - h) le marcature da apporre.
7. Il certificato di omologazione di cui al comma 5 lettera b) riporta le seguenti informazioni:
- a) l'identificazione del richiedente;
 - b) la marcatura da apporre sugli imballaggi, sui grandi imballaggi e sui contenitori intermedi;
 - c) le caratteristiche principali del prototipo omologato.
8. Il richiedente, con l'apposizione della marcatura di cui al comma 7, assume la responsabilità che gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi sono conformi al prototipo omologato.

Art. 16

Rinnovo del certificato di omologazione

1. I certificati di omologazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi rilasciati dall'organizzazione autorizzata hanno validità quinquennale.
2. Il titolare del certificato di omologazione richiede il rinnovo all'organizzazione autorizzata che ha rilasciato il certificato con un anticipo minimo di sei mesi rispetto alla data di scadenza del certificato.
3. L'organizzazione autorizzata rilascia il certificato rinnovato entro la data di scadenza di cui al comma 2.
4. In assenza di modifiche alle norme tecniche di omologazione applicate per il rilascio, il rinnovo del certificato non è subordinato alla ripetizione delle prove di cui all'articolo 15 comma 3.

Art. 17

Revoca del certificato di omologazione

1. L'organizzazione autorizzata è responsabile della verifica della permanenza delle condizioni di cui all'articolo 15 comma 4.
2. È facoltà dell'organizzazione autorizzata revocare il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 15, in caso di mancata permanenza delle condizioni di cui all'articolo 15 comma 4.
3. L'organizzazione autorizzata informa tempestivamente l'ENAC della revoca di cui al comma 2.
4. È facoltà dell'ENAC revocare il certificato rilasciato dall'organizzazione autorizzata ai sensi dell'articolo 15, in caso di mancata permanenza delle condizioni di cui all'articolo 15 comma 5.
5. L'ENAC informa tempestivamente l'organizzazione autorizzata che ha rilasciato il certificato della revoca di cui al comma 4.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 18
Fatturazione

1. Per il rilascio dell'autorizzazione, l'organizzazione corrisponde all'ENAC i diritti di cui all'articolo 32 comma 1, per le imprese minori, del regolamento ENAC per le tariffe.
2. Per il rinnovo dell'autorizzazione, compresa l'attività ispettiva di sorveglianza, l'organizzazione corrisponde all'ENAC i diritti di cui all'articolo 32 comma 2, per le imprese minori, del regolamento ENAC per le tariffe.
3. Per le modifiche dell'autorizzazione, l'organizzazione corrisponde all'ENAC i diritti di cui all'articolo 20 del regolamento ENAC per le tariffe.

Art. 19
Disposizioni sanzionatorie

1. Ferme restando le sanzioni previste nel codice della navigazione, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è sanzionata ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173, "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE".

Art. 20
Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione nel sito web dell'ENAC.